

---

# STUDIO SANGUIGNI

---

*Circolare informativa  
di aggiornamento  
n. 5/2016*

---

Data: 12/12/2016

---

## **Sommario**

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>Bene a sapersi</b> .....	<b>3</b>
<i>Saldo IMU 2016</i> .....	3
<i>Saldo TASI 2016</i> .....	4
<i>Rottamazione cartelle Equitalia</i> .....	4
<i>Nuovo modello di dichiarazione d'intento</i> .....	5
<i>Termine per la presentazione della dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo</i> .....	5
<b>Legge di Stabilità 2017</b> .....	<b>6</b>
<i>Novità della Legge di Bilancio 2017</i> .....	6
<i>Focus sullo Spesometro trimestrale analitico 2017</i> .....	7
<i>Legge di Bilancio: la nuova IRI 2017 e a chi conviene</i> .....	8
<b>Agenda</b> .....	<b>9</b>
<i>Scadenario fino al 31 dicembre 2016</i> .....	9

## Bene a sapersi

### Saldo IMU 2016

Entro il 16 dicembre 2016, deve essere effettuata la corresponsione del saldo Imu 2016 a conguaglio con quanto già versato in acconto il 16 giugno scorso.

Per calcolare l'entità dell'imposta dovuta, alla base imponibile devono necessariamente essere applicate l'aliquota e le eventuali detrazioni e/o riduzioni del tributo o dell'imponibile previste a livello nazionale e comunale, in presenza di specifiche o particolari situazioni, tenendo presente che sussiste anche la necessità di rapportare il tributo ai mesi e alla percentuale di possesso computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Le aliquote Imu "di base" sono:

- del 7,6‰, applicabile alla generalità delle situazioni;
- del 4,0‰, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze;

anche se, al riguardo, è opportuno tenere presente la potestà regolamentare dei Comuni, sia in materia di aliquote, sia di riconoscimento di detrazioni e/o riduzioni.

La base imponibile Imu su cui applicare le predette aliquote, come regola generale, deve essere così individuata:

Tipologia bene immobile	Riferimenti catastali	Descrizione individuativa dei beni immobili	Base imponibile Imu RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio
<b>Fabbricati</b>	A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7	A-Beni immobili ad uso abitativo (escluso A/10) C/2-Cantine, locali di deposito C/6-Autorimesse e posti auto C/7-Tettoie	$(160 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 168$
	A/10 D/5	A/10-Uffici e studi privati D/5-Banche e assicurazioni (agli immobili di cat. D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, al costo contabilizzato si applicano i coefficienti ex D.M. 25 marzo 2015)	$(80 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 84$
	B C/3 C/4 C/5	B-Residenze collettive (gruppo B) C/3-Laboratori artigiani C/4-Fabbricati e locali per esercizi sportive (come ad es.: palestre) C/5-Stabilimenti balneari e di acque curative	$(140 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 147$
	C/1	C/1-Negozi e botteghe	$(55 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 57,75$
	D (escluso D/5)	Immobili a destinazione speciale (gruppo D) (agli immobili di cat. D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, al costo contabilizzato si applicano i coefficienti ex D.M. 25 marzo 2015)	$(65 \times RC \times 105) : 100 =$ $= RC \times 68,25$

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione individuativa dei beni immobili</i>	<i>Coefficiente per individuare base imponibile Imu</i>
<b>Terreni</b> <i>(da considerare, inoltre, le specifiche agevolazioni in essere)</i>	Posseduti da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza agricola	75
	Posseduti da altri soggetti diversi da coltivatori diretti o lap iscritti alla previdenza agricola	135

Il pagamento della rata a saldo può essere eseguito utilizzando sia l'apposito bollettino postale, sia il modello F24. Se il soggetto interessato decide di effettuare il versamento utilizzando il modello F24, i codici tributo da indicare nella Sezione "IMU ed altri tributi locali", differenziati in relazione alla tipologia di del bene, sono i seguenti:

<i>tipologie del bene</i>	<i>codice tributo</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (di lusso)	3912
Aree fabbricabili	3916
Immobili categoria D: imposta destinata allo Stato (aliquota 7,6‰)	3925
Immobili categoria D: imposta destinata al Comune (da maggior aliquota deliberata)	3930
Altri fabbricati	3918
Terreni	3914

## ***Saldo TASI 2016***

Entro il prossimo 16 dicembre 2016 va effettuato il versamento del saldo TASI 2016, determinato utilizzando l'aliquota e le detrazioni previste per il 2015 (a differenza di quanto potrebbe essere avvenuto in sede di acconto). Come noto, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili.

Tra le novità si segnala che a decorrere dal 01 dicembre 2016 è stata introdotta un'esenzione TASI a favore delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Viene prevista, inoltre, una riduzione dell'aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un'aliquota d'imposta ordinaria dello 0,1% (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). Infine si segnalano le seguenti novità (applicabili anche all'IMU):

- i. viene prevista una riduzione del 25% delle imposte per gli immobili locati a canone concordato;
- ii. viene introdotta una riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale.

Con riferimento al versamento dell'imposta, si rammenta che la TASI dovrà essere versata in due rate, la prima delle quali (16.06.2016) liquidata con l'applicazione delle aliquote previste per il 2015 (per il 50%), mentre la seconda dovrà essere versata entro il prossimo 16.12.2016 utilizzando le aliquote eventualmente deliberate per il 2016 (con conguaglio sulle somme precedentemente versate).

## ***Rottamazione cartelle Equitalia***

Il condono Equitalia 2017, è una nuova misura inserita nella Legge di Stabilità 2017 che prevede una sanatoria, o meglio, una rottamazione cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2016, termine

cambiato a seguito dell'approvazione di un emendamento di modifica presentato nel corso dell'esame di conversione di legge decreto 193/2016 dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Sulla base del nuovo testo di legge, conversione decreto 193/2016 condono Equitalia, è stato così modificato:

- I. Concessa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
- II. La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017;
- III. Concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
- IV. In caso di condono rateizzato, l'ultima rata dovrà essere pagata entro settembre 2018;
- V. Il numero delle rate della rateizzazione condono, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.

Inoltre la rottamazione delle cartelle Equitalia emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016 prevede uno sconto sulle sanzioni dovute sulle somme e sugli interessi di mora, ma costringerà comunque i debitori a pagare gli altri importi. Nello specifico, sono in ogni caso dovuti, oltre alla somma di base:

- a. gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- b. le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
- c. le spese per le procedure esecutive;
- d. le spese di notifica della cartella.

In ogni caso bisogna sempre analizzare la convenienza economica perché non sempre aderire alla rottamazione della cartella Equitalia può portare un vantaggio, poiché l'esiguo numero di rate e la necessità di pagare il 70% delle somme dovute entro il 2017 potrebbero creare molti problemi ai contribuenti ed infine aderendo alla rottamazione si rinuncia alla difesa per vie legali.

## ***Nuovo modello di dichiarazione d'intento***

Con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stata resa disponibile la nuova versione della dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, che, in pratica, sostituisce quella approvata con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015. Gli esportatori abituali potranno presentare la nuova dichiarazione in via telematica all'Agenzia, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento".

Detto nuovo modello può essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

## ***Termine per la presentazione della dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo***

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all'Agenzia delle entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online per il caso di non detenzione dell'apparecchio.

Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell'anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e di dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta). Il modello di dichiarazione sostitutiva, che è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e della Rai deve essere presentato:

- direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, disponibile sul sito internet delle entrate, utilizzando le previste credenziali rilasciate dall'Agenzia;

oppure:

- tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti);

tenendo presente che nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

## **Legge di Stabilità 2017**

### ***Novità della Legge di Bilancio 2017***

Con l'approvazione entro il 9 dicembre della legge di Bilancio 2017 si attueranno tutti i bonus e le detrazioni fiscali 2017 ma anche tutte le altre misure previste dalla nuova Manovra.

Tra le più importanti misure inserite ricordiamo, infatti:

- I. Per l'edilizia:
  - Ecobonus con detrazione fiscale al 65%;
  - Sismabonus 2017;
  - Bonus ristrutturazioni e bonus mobili con detrazioni fiscali 2017 al 50%;
- II. Per le imprese:
  - Bonus assunzioni 2017 per il Sud, giovani diplomati alternanza scuola-lavoro;
  - Bonus agricoltori con esonero contributi per IAP e coltivatori diretti;
  - Introduzione della nuova IRI 2017;
  - Introduzione del regime di cassa per artigiani e commercianti;
  - Riduzione dell'aliquota della gestione separata al 25% per i professionisti;
  - Iperammortamento e super ammortamento 2017;
  - Aumento del bonus produttività 2017;
  - Riduzione IRES dal 27,5% al 24% per le società di capitali;
  - Credito d'imposta ricerca e sviluppo;
  - Abolizione IRPEF agricola 2017.
- III. Per le famiglie:
  - Il nuovo bonus nido 2017 da 1.000 euro;
  - La riconferma del bonus bebè 2017 e aiuti alle famiglie;
  - La proroga dei voucher asilo nido e baby sitter;
  - Il nuovo bonus bebè da 800 euro per le future mamme che entrano nel settimo mese di gravidanza nel 2017;
  - Bonus 18 anni 2017;
  - Bonus docenti 2017;
  - Student Act 2017: con borse di studio, No tax area studenti sotto i 13 mila euro e il bonus studenti meritevoli.

## IV. Per i pensionati e pensioni anticipate:

- Pensione anticipata per chi ha compiuto 63 anni e 7 mesi ed ha 20 anni di contributi versati. La possibilità di uscita anticipata dal lavoro viene finanziata dal lavoratore stesso con un prestito previdenziale INPS con l'istituto di credito o con RITA, rendita integrativa;
- APE Social 2017 per i lavoratori chi hanno un reddito di 1.500 euro lordi qualora disoccupati o disabili in 104;
- Bonus quattordicesima 2017;
- Aumento delle pensioni minime di 50 euro.

## V. Norme antievasione:

- Comunicazione IVA trimestrale al posto del vecchio Spesometro;
- Posti nuovi limiti ai prelievi conto corrente per gli imprenditori.
- Obbligo invio Dichiarazione iva in forma autonoma

## ***Focus sullo Spesometro trimestrale analitico 2017***

Lo Spesometro, introdotto con l'articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall'art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 e pubblicato nella G.U. 52, prevede l'obbligo di comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, **di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva** effettuate nel corso dell'anno precedente, devono essere comunicate entro il 20 aprile, sia per i contribuenti che liquidano l'Iva mensile che trimestrale, mentre al 2 maggio per gli operatori finanziari che devono comunicare operazioni pagate con strumenti elettronici sopra i 3600 euro.

**A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, entrerà in vigore il nuovo "Spesometro 2017 comunicazione IVA trimestrale" anziché annuale.** Nello specifico, la comunicazione IVA trimestrale 2017 e la comunicazione liquidazione periodica IVA 2017, vanno inviate per il loro primo anno di applicazione, entro le seguenti scadenze 2017/2018:

1. Comunicazione spesometro 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una comunicazione spesometro semestrale entro il 25 luglio 2017.
2. Comunicazione spesometro 3° trimestre: luglio, agosto e settembre: scadenza 30 novembre 2017;
3. Comunicazione spesometro 4° trimestre: ottobre, novembre e dicembre: scadenza 28 febbraio 2018;
4. A partire dal 2018, le scadenze dello spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell'anno successivo.

Con tale strumento l'Agenzia delle Entrate saprà in poche settimane chi sono i contribuenti passivi d'IVA, che in base alla comunicazione, non hanno versato quanto dovuto, ed a questi contribuenti "colti sul fatto", l'Agenzia, provvederà ad inviare una lettera ufficiale nella quale inviterà il soggetto a chiarire la propria posizione fiscale e a saldare il proprio debito IVA. Se poi, il soggetto passivo IVA, non provvederà a pagare quanto dovuto dopo il "primo avvertimento", riceverà un accertamento fiscale vero e proprio.

I soggetti esclusi dal nuovo spesometro sono:

- Pubblica Amministrazione, esonerata dall'obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, spesometro;
- Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario;
- Commercianti al minuto e tour operator solo se operazioni inferiori a 3.000 euro;
- Soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria;

- Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Si ricorda inoltre che a partire dalla **dichiarazione IVA 2017**, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non in allegato al modello Unico. A partire dal 2017, infatti, entrano in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del decreto 193/2016, che ha introdotto la nuova comunicazione IVA trimestrale 2017, dunque la dichiarazione annuale IVA 2017 sarà trasmessa per via telematica dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello delle operazioni.

## ***Legge di Bilancio: la nuova IRI 2017 e a chi conviene***

Nell'ambito del Ddl di Bilancio 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene introdotta l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), un'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

- delle imprese individuali
- delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria,
- e con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, l'opzione può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

L'opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. UNICO 2018).

Previa opzione, il reddito d'impresa di tali soggetti non concorre più ai fini IRPEF ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l'imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d'impresa.

In sintesi, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:

- 1) tassare alla stessa aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- 2) il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- 3) considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- 4) scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;
- 5) la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall'impresa o dalla società;



- 6) risultano deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

In sostanza l'IRI è pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata.

Nel calcolo della convenienza della nuova IRI, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali addizionali all'Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell'imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l'IRI, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria.

Ultimo fattore da considerare è che l'IRI essendo riservata solo a chi esercita attività d'impresa in contabilità ordinaria, le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.

## Agenda

### Scadenzario fino al 31 dicembre 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>
<b>16 dicembre</b>	<b>IMU e TASI</b> Versamento della seconda rata per il saldo IMU
<b>16 dicembre</b>	<b>EREDI</b> Versamento, da parte degli eredi delle persone decedute dopo il mese di febbraio scorso, delle somme dovute dal de cuius per l'anno 2015.
<b>16 dicembre</b>	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b> Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).
<b>16 dicembre</b>	<b>IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b> Pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza del mese precedente;</li> <li>• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva del mese di ottobre 2016 (secondo mese precedente).</li> </ul>
<b>21 dicembre</b>	<b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b> Pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre.
<b>27 dicembre</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.

<b>27 dicembre</b>	<b>ACCONTO IVA 2017</b> versamento dell'acconto Iva per i contribuenti soggetti agli obblighi di liquidazione sia mensili che trimestrali, tra cui imprenditori, commercianti, professionisti, autonomi e società di persone.
<b>30 dicembre</b>	<b>LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</b> Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.
<b>30 dicembre</b>	<b>LIBRO INVENTARIO</b> Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono procedere alla redazione e alla sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio o anno solare precedente.
<b>31 dicembre</b>	<b>ACQUISTI DA SAN MARINO</b> Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente.
<b>31 dicembre</b>	<b>EREDI-MODELLO UNICO PF-PRESENTAZIONE</b> Gli eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo al 30 giugno scorso, possono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (con modello Unico cartaceo) presso gli uffici postali, mentre se viene effettuato l'invio telematico, il termine si deve intendere operativo entro il 31 marzo prossimo. Per le persone decedute la dichiarazione dei redditi deve essere presentata da uno degli eredi con specificazione, sul frontespizio del modello, del codice fiscale e degli altri dati personali del contribuente deceduto, mentre l'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" e sottoscrivere la dichiarazione.
<b>31 dicembre</b>	<b>OPZIONE PER IL REGIME EX L. 16 DICEMBRE 1991, N. 398</b> Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare devono procedere a comunicare alla Siae competente, l'esercizio dell'opzione, vincolante per cinque anni, per il regime ex L. 16 dicembre 1991, n. 398, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tenendo presente che detta opzione deve essere anche segnalata all'Ufficio delle entrate.
<b>31 dicembre</b>	<b>SCHEDA CARBURANTE</b> Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.
<b>31 dicembre</b>	<b>SCADENZA RATA MAV DA MODELLO 5 CASSA FORENSE</b> Gli iscritti alla Cassa Forense dovranno versare entro il 31/12/16 la seconda e ultima rata per i contributi in eccedenza derivanti dal Modello 5.

Roma, 12 dicembre 2016

F.to Studio Sanguigni